

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO**

Anno 1994

REGOLAMENTO SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

CAPITOLO 1^

ART. 1 RETE IDRICA E FOGNATURA

Le reti fognarie ed acquedottistiche dovranno essere il piu' possibile distanziate prevedendo inoltre, in corrispondenza di incroci tra le reti o di altre situazioni di possibile pericolo di contaminazione, degli accorgimenti od interventi aggiuntivi atti a garantire un'efficiente separazione, ad esempio mediante l'interposizione di strati di materiale impermeabile

I tubi della rete acquedottistica devono essere posti di norma a distanza non inferiore a cm. 150 dalla rete della fognatura ed inoltre le tubazioni della fognatura devono essere poste al di sotto delle tubazioni per il trasporto dell'acqua potabile.

GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio degli acquedotti e' gestito dall'Amministrazione Comunale in economia ai sensi dell'art. 15 del T.U. della legge dell'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. del 15.10.1925, n. 2578.

ART. 3 UTENTE

Il Comune di Lastebasse concede ai proprietari di immobili, nelle zone servite dall'acquedotto comunale nonche' agli inquilini ed affittuari, autorizzati dal proprietario, l'uso dell'acqua potabile, alle condizioni e norme del presente Regolamento.

CAPITOLO 2^

NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

ART. 4 RETI DI DISTRIBUZIONE

La rete di distribuzione dell'acquedotto comunale e' rappresentata nelle planimetrie esistenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale in libera visione agli utenti.

ART. 5 LIMITI TECNICI

L'allaccio viene concesso previa regolare richiesta e dopo il parere positivo del competente ufficio in merito alla possibilita' tecnica (quota minima e massima, disponibilita' idrica, diametro della condotta ecc...).

Il limite massimo, riferito al soffitto dell'ultimo piano abitabile del fabbricato da allacciare, entro cui si puo' garantire un normale rifornimento, e' di mt. 20 al di sotto della quota della platea del serbatoio che serve l'acquedotto in parola, a meno di interferenza con altri acquedotti.

Il limite minimo, riferito al piano terra del fabbricato da allacciare, viene fissato alla quota di mt. 70 in meno rispetto alla quota della platea del serbatoio dell'acquedotto interessato, a meno di interferenza con altri acquedotti.

In mancanza del rispetto di tali limiti l'ufficio potrà autorizzare gli allacci richiesti prescrivendo applicazione di idonee apparecchiature (riduttori di pressione, autoclavi, ecc...) poste a valle del contatore.

Gli oneri per la fornitura e posa di tali apparecchiature sono ad esclusivo carico degli utenti.

Gli stessi, al fine di ottenere l'allaccio in deroga ai limiti sopracitati, devono sottoscrivere idonea clausola contrattuale sollevando il Comune da ogni responsabilita' in merito all'eventuale carenza idrica od efficienza dovuta al sistema adottato.

ART. 6 ESTENSIONE DI RETE

A seguito di progetti dell'Amministrazione Comunale, la rete di distribuzione esistente puo' essere ampliata in modo da servire ulteriori utenti. Nel caso di estensione di rete richieste espressamente da nuovi utenti, il costo dell'opera viene posto interamente a carico dei richiedenti; resta invece a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere per il potenziamento della rete esistente, l'ampliamento di serbatoi, la sostituzione di tubazioni ecc...

ART. 7 USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile dell'acquedotto comunale e' concessa ad uso domestico, industriale, artigianale, edile, commerciale, agricolo non irriguo, allevamenti, per edifici pubblici e per bocche antincendio.

ART. 8 CONSUMI NOTEVOLI - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di consumi rilevanti o viceversa in caso di scarso approvvigionamento idrico, il Comune si riserva la facolta' di imporre particolari accorgimenti (serbatoi di riserva, erogazione limitata alle ore notturne, limitatori di erogazione ecc...) per garantire la regolarita' dell'erogazione in rete.

Il Comune ha facolta' di regolare, limitare o di interrompere la somministrazione, in qualsiasi momento, per esigenze di servizio, per riparazioni o manutenzioni alle condotte, alle opere di presa ed ai serbatoi, per cause di forza maggiore ecc...., senza che l'utente possa chiedere risarcimento danni. In questi casi l'Amministrazione Comunale si impegna, per quanto possibile, avvisare quanto prima gli utenti.

ART. 9 SERVITU' PER ALLACCI

Nessun indennizzo e' dovuto da parte del Comune agli utenti per la posa di tubazioni e relativi accessori negli immobili di loro proprieta'.

Qualora si rendesse necessario l'attraversamento di immobili di altra proprieta', il richiedente dovra' ottenere, a propria cura e spese, il consenso per la costituzione della servitu'.

Quando uno stabile (servito da acquedotto comunale) e' interessato da interventi edilizi puo' conservare gli allacci. Quando gli allacci vengono rimossi e rifatti, gli stessi devono essere nuovamente pagati per intero.

In questi casi e' facolta' dell'ufficio richiedere all'utente lo spostamento del contatore secondo le normative di cui al successivo art. 16.

ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIO

La domanda per la somministrazione dell'acqua deve essere stesa su apposito modulo presso l'Ufficio competente e deve riportare, in particolare, le generalita' del richiedente, del proprietario, l'ubicazione dell'immobile e l'uso richiesto.

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Nessun utente puo' impiegare l'acqua per usi diversi da quelli fissati nel contratto.

ART. 11 TARIFFE

Il prezzo di cessione dell'acqua e' quello stabilito dal Comune e regolato dalla tariffa calcolata in base alle norme di legge ed approvata dal Comitato Provinciale Prezzi.

Vengono stabilite, con delibera di Giunta Comunale, le tariffe relative agli allacciamenti, spostamenti e sostituzione contatori.

ART. 12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto derivare, in tutto od in parte, ad uso di terzi l'acqua in concessione.

ART. 13 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto per la somministrazione d'acqua si intende rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta da parte dell'utente.

In caso di cambio dell'utenza, l'utente che cessa e' tenuto a dare tempestivo avviso all'ufficio competente, mentre il subentrante deve provvedere immediatamente alla volturazione, in caso contrario l'Amministrazione ha facolta' di sospendere la fornitura dell'acqua.

In caso di fallimento dell'utente, qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministratore del fallimento deve stipulare un nuovo contratto di fornitura.

CAPITOLO 3^

ALLACCI - CONTATORI PRESE

ART. 14 DERIVAZIONI

Alla partenza di ogni diramazione esterna viene collocato sul suolo pubblico un rubinetto d'arresto. Le chiavi di manovra rimangono in dotazione ai soli incaricati del Comune.

ART. 15 LINEA DI ALLACCIO

La somministrazione dell'acqua avviene esclusivamente a deflusso libero con misurazione al contatore.

Le opere di derivazione della condotta principale al contatore vengono eseguite a cura del Comune che ne resta proprietario, assumendone l'ordinaria manutenzione.

Le opere di scavo e reinterro del tubo sono a carico dell'utente e dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza degli idraulici comunali. E' prevista apposita tariffa per vari tipi di intervento eseguiti dal Comune.

Per dette opere l'utente e' tenuto a corrispondere il rimborso della spesa nella misura stabilita dalla tariffa in vigore.

Per l'attraversamento delle proprieta' private con la tubazione idrica e' prescritta la posa in opera di una guaina in p.v.c. od altro materiale idoneo ed un adeguato numero di pozzetti di ispezione con coperchio asportabile atto a sopportare i carichi pesanti; tali opere dovranno essere eseguite dall'utente a propria cura e spese.

La disposizione, l'ubicazione e le caratteristiche dei materiali da impiegarsi vengono prescritti dagli addetti al servizio.

ART. 16 CONTATORI

I contatori vengono installati normalmente all'esterno dello stabile, in proprieta' del richiedente, di norma sulla mura di recinzione, in appositi manufatti (nicchie, pozzetti, ecc.), adeguatamente coibentati al fine di evitare qualsiasi danno a causa del gelo od altro.

In caso di rottura del contatore a causa del gelo e/o dell'impianto per altre cause imputabili all'utente, tutte le riparazioni sono a carico dello stesso.

L'ubicazione del contatore ed il tipo di alloggiamento da adottarsi vengono stabiliti ad insindacabile giudizio degli addetti comunali ai quali deve essere consentito libero accesso alla proprieta'.

Subito dopo il contatore l'utente deve installare, a proprie spese, un rubinetto d'arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza per consentire l'interruzione dell'acqua senza dover ricorrere alle prestazioni del personale del Comune ed evitare riflusso d'acqua dall'impianto interno alla rete.

Negli stabili del tipo condominiale o comunque con piu' utenze, tutti i contatori devono essere installati in batteria, subito dopo il punto di immissione della condotta. In ogni caso viene installato un contatore per ciascuna unita' immobiliare avente diritto, oltre eventualmente al contatore per i servizi condominiali.

In ogni caso di utenze residenziali con annesse attivita' produttive o commerciali con elevate necessita' idriche verranno installati piu' contatori a seconda della destinazione d'uso delle varie parti dell'immobile; spettera' all'utente suddividere gli impianti interni fino al contatore.

I contatori vengono forniti dal Comune a fronte della corresponsione, da parte dell'utente, della quota di noleggio stabilita dalle tariffe.

E' facolta' dell'Ufficio Tecnico Comunale, per le ragioni tecniche, installare un solo idoneo contatore per tutte le utenze omogenee di uno stesso fabbricato dalla cui lettura risulti il consumo complessivo. In ogni caso verra' applicata la tariffa stabilita per lo scaglione nel quale rientra il quoziente risultante dalla divisione fra il consumo stesso ed il numero delle unita' immobiliari servite nel fabbricato. Il pagamento dell'intero consumo e di tutte le spese inerenti rimane a carico del proprietario o dell'Amministratore pro-tempore del fabbricato. E' consentita l'installazione di contatori interni a cura e spesa dell'utente per constatare, soltanto nel loro interesse, la quantita' d'acqua consumata dalle diverse utenze.

ART. 17 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Le tubazioni e gli accessori (valvole di intercettazione, gomiti, contatori, guarnizioni ecc..) relativamente ai materiali impiegati, nonche' le parti degli impianti destinate a venire a contatto con l'acqua (seatoi, vasche, autoclavi, filtri, ecc..) devono garantire la corretta conservazione delle caratteristiche di potabilita' dell'acqua. Devono essere facilmente consentiti interventi di pulizia in relazione alle prevedibili necessita' di manutenzione.

Nel caso inoltre di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti devono essere soddisfatti gli obblighi di cui alla L.46/90 in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare deve essere depositata presso l'U.T.C. copia della dichiarazione di conformita' (L. 46 del 05.03.1990 art. 1 d e 9) corredata dagli allegati richiesti.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti domestici di trattamento dell'acqua potabile al fine di migliorarne le caratteristiche fisicochimiche, batteriologiche ed organolettiche, (filtri, addolcitori ecc..) si rimanda agli indirizzi della normativa vigente (Decreto Ministeriale n. 443 del 21/12/90) ed agli indirizzi forniti dal Settore Igiene Pubblica dell'ULSS (NOTA PROT. N. 1307/17.01 del 28.04.92).

ART. 18 SPOSTAMENTO DI ALLACCI ESISTENTI

In caso di rottura delle tubazioni all'interno di uno stabile, in proprieta' privata, o di impossibilita' di intervento al contatore degli allacci esistenti, si provvede alla riparazione dell'impianto mediante spostamento del contatore all'esterno del fabbricato, in apposito manufatto, predisposto a cura e spesa dell'utente. Rimane sempre a carico dell'utente il collegamento dal contatore all'impianto interno, come pure la posa di apposita guaina, qualora si dovesse attraversare la proprieta' privata.

Il Comune provvede in proprio alla posa della nuova tubazione di allaccio dalla strada alla nicchia sopraccitata.

In caso di ristrutturazione della rete idrica di una zona, gli utenti sono tenuti ad adeguarsi alla normativa di cui sopra.

ART. 19 INSTALLAZIONE ACCESSORI

Eventuali accessori idraulici (riduttori di pressione, autoclavi, potabilizzatori, dolcificatori, ecc.) dovranno essere posti a valle del contatore e della relativa valvola di non ritorno a cura e spesa dell'utente.

Il richiedente si assume tutte le responsabilita' e quindi solleva l'Amministrazione da qualsiasi onere derivante da inconvenienti (mancanza di acqua od altro) che dovessero verificarsi a causa del mancato od imperfetto funzionamento delle suddette apparecchiature.

ART. 20 RIUTILIZZO ALLACCI

Quando per l'esecuzione di un allaccio definitivo puo' essere utilizzata la condotta esistente, posta in opera per l'allaccio edile senza spostamento alcuno e senza aggiunta di nuove tubazioni, non viene richiesta la quota per il rimborso spese allaccio. In questo caso l'utente e' tenuto a versare una quota forfettaria per la sistemazione e/o sostituzione del contatore, oltre alle spese contrattuali e depositi cauzionali.

ART. 21 SIGILLATURE

Le congiunzioni del contatore con i tubi di diramazione sono dotate di appositi sigilli.

E' proibita all'utente la rottura dei sigilli.

ART. 22 GUASTI AL CONTATORE

Qualora, per qualsiasi causa, il contatore si arrestasse od apparisse comunque difettoso, l'utente e' tenuto ad informare, tempestivamente, l'ufficio preposto.

Il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo di mancato funzionamento del contatore e' rapportato al corrispondente periodo precedente.

Se il mancato funzionamento del contatore e' imputabile all'utente e non e' stato denunciato immediatamente, il consumo come sopra viene maggiorato del 30%.

L'Amministrazione declina ogni responsabilita' per interruzione o diminuzione del deflusso o per diminuzione di carico dell'acqua potabile fornita pur impegnandosi a provvedere, nel minor tempo possibile, a rimuovere le cause di tali anomalie.

ART. 23 IMPIANTI INTERNI

Gli impianti a valle del contatore vengono eseguiti dall'utente, sotto la propria responsabilita' ed a propria cura e spese.

Il Comune si riserva la facolta' di eseguire verifiche e prescrivere condizioni cautelative onde evitare ogni danno alla condotta comunale o nell'interesse del servizio generale.

E' fatto divieto all'utente di immettere nella stessa rete interna servita dall'acquedotto comunale, acqua di altra provenienza (acquedotti rurali, sorgenti private, ecc.).

In tali casi dovra' essere prescritta e prevista la realizzazione di due reti distinte.

ART. 24 IDRANTI

Possono essere concesse erogazioni a bocca libera per idranti antincendio, al prezzo stabilito da apposita tariffa.

Le bocche antincendio devono essere situate entro i cortili od in altra posizione idonea, previa approvazione dell'ufficio Tecnico Comunale.

Le stesse vengono chiuse con sigillo speciale che puo' essere tolto solo in caso di incendio.

La rottura dei sigilli deve essere segnalata all'Ufficio Tecnico entro 24 ore dall'intervento. Il Comune ha facolta' di usare le bocche antincendio dei privati per esigenze di pubblica utilita'.

ART. 25 SERBATOI NEGLI EDIFICI

La costruzione e l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta ed ambiente esterno, a protezione da eventuali inquinamenti.

Detti serbatoi devono essere muniti di uno scarico di fondo, devono essere facilmente accessibili e devono venire periodicamente manutenzionati e disinfettati. Opportuna e' l'acquisizione di un parere igienico sanitario rilasciato dal Settore Igiene Pubblica.

ART. 26 FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

In tutti i casi in cui la dotazione idrica e' assicurata mediante una fonte autonoma di approvvigionamento, e' fatto obbligo al titolare di provvedere ad un'averifica almeno annuale della potabilita' dell'acqua, per mezzo di una analisi chimica e batteriologica, ed inoltre di munirsi del certificato di potabilita' ed idoneita' al consumo umano rilasciato dal Settore Igiene Pubblica.

CAPITOLO 4^

PAGAMENTI - CAUZIONI - SOSPENSIONE DI FORNITURA

ART. 27 PAGAMENTI

Il Pagamento dell'acqua deve essere effettuato secondo le modalita' disposte dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi reclamo non da' diritto all'utente di sospendere il pagamento delle bollette.

In caso di ritardato pagamento alla somma dovuta viene applicata la penalita' del 6% e si dara' corso alla procedura prevista dal T.U. sulla legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con R.D. 14.04.1910, n. 639, riservando al Comune il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua senza obbligo di preavviso e senza pregiudizio del credito verso l'utente.

ART. 28 DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della firma del contratto di somministrazione dell'acqua l'utente deve effettuare un deposito di garanzia stabilito dall'Amministrazione Comunale differenziato per tariffe e soggetto ad aggiornamento, sul quale non vengono corrisposti interessi. Il Comune trattiene questa somma a garanzia del pagamento di tutti i suoi crediti per il servizio in questione e puo' incamerarla fino alla concorrenza dei crediti stessi.

Il deposito viene restituito all'utente a cessazione del rapporto, a fronte di liquidazione di ogni partita verso il Comune e riconsegnati in buono stato contatori ed accessori.

L'obbligo del deposito di garanzia entra in vigore, per i vecchi utenti, all'atto della sostituzione del contatore.

ART. 29 CONTROLLO DEL CONTATORE

Nel caso l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, si procederà, a richiesta, al controllo dell'apparecchio.

Se la verifica conferma il difetto lamentato, le spese della prova rimangono a carico del Comune e l'acqua pagata viene compensata in base alle indicazioni dei contatori per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Nel caso invece la verifica confermasse l'esattezza dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5%, in più o in meno del deflusso normale, le spese suddette sono a carico dell'utente.

L'Ufficio ha facoltà di cambiare il contatore quando lo ritiene opportuno, senza obbligo di preavviso.

Analogo discorso vale per il mancato pagamento delle fatture emesse per i lavori eseguiti presso l'utenza a seguito di richiesta della stessa qualora il guasto non fosse imputabile al Comune. Le spese di ripristino della somministrazione saranno a carico dell'utente e andranno versate entro 10 giorni dalla comunicazione.

ART. 30 CONTESTAZIONI

Il pagamento delle fatturazioni dei consumi non potrà essere differito, e tanto meno ridotto, nemmeno in caso di contestazione. Qualsiasi reclamo presentato dagli utenti per consumi anomali con conseguente maggior importo da pagare, sarà preso in considerazione solo se accompagnato dalla bolletta di pagamento riferentesi al periodo considerato nel reclamo.

ART. 31 RECLAMI

Tutti i reclami riguardanti guasti, le interruzioni, ed in genere l'andamento del servizio, devono essere inoltrati esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale. I reclami relativi a fatturazioni o letture errate vanno indirizzati all'Ufficio Tributi.

ART. 32 RILEVAZIONI DEI CONSUMI

I consumi registrati dal contatore verranno rilevati periodicamente dagli agenti comunali. Può tuttavia richiedersi che i consumi vengano constatati e comunicati al Comune dall'utente stesso. In mancanza sia del rilievo da parte degli agenti comunali, sia della comunicazione da parte dell'utente, verrà addebitato, salvo successivo conguaglio, un consumo stimato sulla base dei consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni di somministrazione, oppure in base al periodo precedente se l'utente usa acqua da almeno un anno.

ART. 33 ACCESSO AL LETTURISTA

Il contatore dovrà essere collocato in posizione scelta dal Comune e comoda alla lettura e alle verifiche (di norma come previsto all'art. 15).

L'utente sara' obbligato di concedere libero accesso in qualunque momento agli agenti incaricati dal Comune per la lettura del contatore e per le verifiche.

Nel caso di contatori gia' ubicati ma in posizioni scomode o irregolari il Comune puo' imporre il ricollegamento del contatore.

ART. 34 RESPONSABILITA' DELLE ROTTURE

Gli utenti sono responsabili verso terzi di ogni danno che tragga origine dall'esercizio o dalla collocazione del loro allaccio. Il Comune puo' eseguire controlli o verifiche all'impianto dell'utente al solo scopo di garantirsi da disservizi e da infrazioni al contratto, senza con cio' assumere alcuna responsabilita' per qualsiasi danno.

ART. 35 MANUTENZIONE ALLACCI

Tutte le opere di derivazione a partire dal limite stradale fino al contatore, tutti i lavori di scavo e riattamento del suolo, nonche' le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le riparazioni che si rendessero necessarie in qualsiasi momento, verranno eseguite dal Comune a spese dell'utente, e il relativo pagamento verra' effettuato in conformita' alla bolletta o alla fattura emessa dall'Ufficio Ragioneria e calcolato in conformita' alle tariffe stabilite con delibera dal Comune stesso.

ART. 36 MANUTENZIONE CONTATORI

Il contatore e' a carico dell'utente. In caso di cattivo funzionamento il contatore dovra' essere immediatamente riparato a cura del Comune e a spese del proprietario.

L'irregolare funzionamento sara' dichiarato dal Comune dietro suo insindacabile giudizio.

ART. 37 AVVISO GUASTI

Gli utenti sono obbligati ad avvertire l'Ufficio Tecnico Comunale dei guasti che avvenissero nelle diramazioni soggette a manutenzione da parte del Comune allo scopo di rendere possibile la pronta riparazione

ART. 38 ISPEZIONI

L'Ufficio Tecnico Comunale ha diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati e anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e distribuzione dell'acqua nelle case, nonche' ad effettuare campionamenti dell'acqua erogata.

Le ispezioni possono avere luogo solo di giorno ed in presenza dell'utente o di propri familiari.

ART. 39 USI SPECIALI

Per usi speciali temporanei dell'acqua, come fiere, circhi, esposizioni, campeggi e simili, sono previste apposite tariffe forfettarie.

ART. 40 UTENZE EXTRA COMUNALI

La concessione di acqua ad utenti fuori dal territorio comunale, puo' essere concessa, di volta in volta, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 41 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Comune ha sempre il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua senza l'obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria quando:

- a) l'utente ritarda il pagamento degli importi dovuti in dipendenza del contratto di fornitura;
- b) l'utente impedisce od ostacola agli agenti del comune ed agli addetti alla manutenzione il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e l'ispezione dell'impianto interno.
- c) viene compromesso per difetti o guasti imputabili a detto impianto interno il buon funzionamento dell'esercizio anche nei rapporti di altri utenti.
- d) l'utente non si adegua alla normativa di cui all'art. 16.
- e) si consta dagli agenti del Comune o dagli altri addetti alla manutenzione qualsiasi manomissione o frode, oppure rottura dei sigilli;
- f) l'utente, subentrato ad altro nella fornitura, non provvede all'immediata voltura dei relativi contratti di fornitura.

Le spese per il ripristino della fornitura, sono a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

CAPITOLO 5^

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Salvo i casi di falso o di frode, per i quali si procede a norma del Codice Penale, le infrazioni al presente regolamento vengono contestate dagli agenti municipali che stenderanno regolare verbale e gli utenti saranno soggetti alla pena pecuniaria in vigore.

L'Amministrazione ha il diritto, comunque, di sospendere il servizio fino a quando non sia stata pagata la pena convenzionale, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

ART. 43 CASI NON CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO

Per i casi non contemplati dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di intervenire con propri provvedimenti

indice

CAPITOLO 1^ GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 Rete idrica e fognatura	pag. 1
Art. 2 Gestione del servizio	pag. 1
Art. 3 Utenze	pag. 1

CAPITOLO 2^ NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 4 Reti di distribuzione	pag. 1
Art. 5 Limiti tecnici	pag. 1
Art. 6 Estensioni rete	pag. 2
Art. 7 Uso dell'acqua	pag. 2
Art. 8 Consumi notevoli-Interruzione servizio	pag. 2
Art. 9 Servitu' per allacci	pag. 2
Art. 10 Domanda di allaccio	pag. 3
Art. 11 Tariffe	pag. 3
Art. 12 Divieto di sub-concessione	pag. 3
Art. 13 Rinnovo del contratto	pag. 3

CAPITOLO 3^ ALLACCI-CONTATORI-FRESE

Art. 14 Derivazioni	pag. 4
Art. 15 Linea di allaccio	pag. 4
Art. 16 Contatori	pag. 4
Art. 17 Sicurezza degli impianti	pag. 5
Art. 18 Spostamento di allacci esistenti	pag. 6
Art. 19 Installazione accessori	pag. 6
Art. 20 Riutilizzo allacci	pag. 6
Art. 21 Sigillature	pag. 6
Art. 22 Guasti al contatore	pag. 7
Art. 23 Impianti interni	pag. 7
Art. 24 Idranti	pag. 7
Art. 25 Serbatoi negli edifici	pag. 7
Art. 26 Fonti autonome di approvv.to idrico	pag. 8

CAPITOLO 4^ PAGAMENTI-CAUZIONI-SOSPENSIONE DI FORNITURA

Art. 27 Pagamenti	pag. 8
Art. 28 Deposito cauzionale	pag. 8
Art. 29 Controllo contatore	pag. 9
Art. 30 Contestazioni	pag. 9
Art. 31 Reclami	pag. 9
Art. 32 Rilevazione consumi	pag. 9
Art. 33 Accesso al letturista	pag. 9
Art. 34 Responsabilita' delle rotture	pag. 10
Art. 35 Manutenzione allacci	pag. 10
Art. 36 Manutenzione contatori	pag. 10
Art. 37 Avviso di guasti	pag. 10
Art. 38 Ispezioni	pag. 10
Art. 39 Usi speciali	pag. 11
Art. 40 Utenze extra comunali	pag. 11
Art. 41 Sospensione della fornitura	pag. 11

CAPITOLO 5^ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Violazione del regolamento	pag. 11
Art. 43 Casi non contemplati dal regolamento	pag. 11
